



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5036/TRA/D.13

GR 013.2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Vista la relazione di validazione con prescrizioni eseguita nell'ambito del piano di caratterizzazione dello stabilimento Alcoa di Fusina (VE) trasmessa da ARPA Veneto - Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 5 luglio 2010 con protocollo n. 32148/2010, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 18109/TRI/DI del 14 luglio 2010;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 17 giugno 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4470/TRI/DI/B del 10 settembre 2013, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il Progetto di bonifica dei suoli relativo allo stabilimento Alcoa di Fusina (VE) costituito dai documenti "Ipotesi progettuale di alternativa al Progetto operativo di bonifica presentato nel luglio 2011", trasmesso da Alcoa Trasformazioni con nota del 21 dicembre 2011 con protocollo n. 19/11, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 39174/TRI/DI del 30 dicembre 2011, "Risposta alla nota MATTM con prot.

A

17024/TRI/DI del 25.05.11 in merito al Progetto di bonifica di luglio 2011 – Studio sulle sostanze aerodisperse in ambiente esterno”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con nota del 6 febbraio 2012 con protocollo n. 4/12, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3745/TRI/DI del 14 febbraio 2012, “Variante al Progetto operativo di bonifica”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con nota del 10 febbraio 2012 con protocollo n. 3/12, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3935/TRI/DI del 15 febbraio 2012, “Risposta alle osservazioni della CdS Istruttoria del 14.06.12 – Revisione Integrale del Progetto operativo di bonifica”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con nota del 16 luglio 2012 con protocollo n. 22/12, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21095/TRI/DI del 17 luglio 2012, “Risposta alla nota MATTM con prot. 23448/TRI/DI del 10.08.12 – Proposta di Protocollo di monitoraggio dei fluoruri in prima falda”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con nota del 7 settembre 2012 con protocollo n. 26/12, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25640/TRI/DI dell’11 settembre 2012, “Risposta alle osservazioni formulate in sede di CdS Istruttoria del 15.10.12”, trasmesso da Environ Italy srl, per conto di Alcoa Trasformazioni srl, con nota del 6 novembre 2012, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 33361 del 6 novembre 2012, “Integrazioni alla risposta alle osservazioni formulate in sede di CdS Istruttoria del 15.10.12”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con nota del 17 gennaio 2013 con protocollo n. 3/13, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4789 del 18 gennaio 2013;

- Visto il parere di ARPA Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia trasmesso con nota del 10 dicembre 2012 con protocollo n. 139347/12, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 47435 dell’11 dicembre 2012;
- Visto il parere di ARPA Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia trasmesso con nota del 24 aprile 2013 con protocollo n. 45153/13, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 34942 del 3 maggio 2013;
- Visto il parere di ARPA Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia trasmesso con nota del 24 maggio 2013 con protocollo n. 56468/2013, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 37441 del 24 maggio 2013;
- Visto il “Progetto Operativo di Bonifica – Documento unitario ai sensi della CdS decisoria del 17.06.2013”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con la nota del 10 ottobre 2013 con protocollo n. 17/13, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 51314/TRI del 15 ottobre 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 ottobre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4619/TRI/DI/B del 29 ottobre 2013, che ha

- deliberato una modifica di una prescrizione fissata dalla precedente Conferenza di Servizi decisoria del 17 giugno 2013;
- Visto il parere di ARPA Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia trasmesso con nota del 3 dicembre 2013 con protocollo n. 125686/13, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 57149 del 3 dicembre 2013;
- Visto il verbale della riunione del 4 dicembre 2013 della Struttura Assistenza Tecnica della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Considerato che il “Progetto Operativo di Bonifica – Documento unitario ai sensi della CdS decisoria del 17.06.2013” ricomprende tutti i documenti precedentemente inviati e contiene le risposte dell’Azienda alle prescrizioni formulate nella Conferenza di servizi decisoria del 17 giugno 2013;
- Considerato che gli Uffici della Direzione Generale, alla luce del citato parere di ARPA Veneto, trasmesso con nota del 3 dicembre 2013 con protocollo n. 125686/13 e del citato parere della Struttura Assistenza Tecnica della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, espresso nella riunione del 4 dicembre 2013, hanno ritenuto che il “Progetto Operativo di Bonifica – Documento unitario ai sensi della CdS decisoria del 17.06.2013”, risponda solo ad alcune delle prescrizioni formulate;
- Considerato che la Conferenza di Servizi decisoria del 17 giugno 2013 aveva subordinato l’approvazione del Progetto di bonifica dei suoli relativo allo stabilimento Alcoa di Fusina (VE) alla presentazione da parte della Alcoa Trasformazioni srl di un progetto di bonifica delle acque di falda dell’intera area interessata, basato sulla condivisione finanziaria dell’intervento in corso di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia consistente nel marginamento, drenaggio delle acque di falda, conferimento delle stesse mediante specifiche condotte, nonché nel trattamento finale delle medesime presso gli impianti del Progetto Integrato Fusina;
- Considerato il “Progetto Operativo di Bonifica della falda” è stato trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con la citata nota del 10 ottobre 2013 con protocollo n. 17/13, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 51314/TRI del 15 ottobre 2013;
- Considerato che in data 5 febbraio 2014 è stato sottoscritto un contratto di transazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e l’Alcoa Trasformazioni srl relativo all’attuazione degli interventi di salvaguardia programmati sulle sponde e sui fondali dei canali di Venezia – Porto Marghera;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 22 maggio 2014 con protocollo n. 98605, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15015/TRI del 3 giugno 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto Operativo di Bonifica – Documento unitario ai sensi della CdS decisoria del 17.06.2013”, trasmesso da Alcoa Trasformazioni srl con la nota del 10 ottobre 2013 con protocollo n. 17/13, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. l'impostazione inerente alla gestione dei materiali scavati deve intendersi superata alla luce del nuovo quadro normativo e precisamente della Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” che, all'articolo 41, prevede che, in presenza di riporti di origine antropica e di qualsiasi natura (anche costituiti da scarti di lavorazione industriale), gli stessi vadano sottoposti a test di eluizione al fine di valutarne la possibilità o meno di lasciarli in sito senza ulteriori interventi o in alternativa di provvedere secondo le tre opzioni previste dalla norma stessa (rimozione, trattamento, messa in sicurezza). Ai fini della valutazione di quest'ultima opzione si dovrà tener conto della presenza del sistema di marginamento fisico della falda, già realizzato o in corso di realizzazione;
 2. la strategia di intervento adottata nel S.I.N. di Venezia (Porto Marghera), che si basa sul marginamento e conferimento delle acque contaminate al sistema PIF ai fini del trattamento delle stesse, consente l'isolamento delle fonti di contaminazione e impedisce la migrazione delle acque contaminate al di fuori del sito. È pertanto possibile, in applicazione del Protocollo attuativo dell'articolo 5, comma 5 dell'Accordo di Programma del 16 aprile 2012, riutilizzare i terreni che rispettano le CSR, alle seguenti condizioni:
 - a. gli esiti dell'analisi di rischio e le relative CSR devono essere preventivamente approvati in sede di Conferenza di Servizi decisoria;
 - b. i terreni conformi alle CSR devono essere riutilizzati nella medesima area alla quale è stata applicata l'analisi di rischio;
 - c. nell'area di riutilizzo devono essere completate le opere di marginamento o, in attesa del completamento delle opere di marginamento, devono essere comunque attivi sistemi di barriera idraulico di equivalente efficienza/efficacia;
 - d. al termine dell'intervento previsto, si deve procedere ad una nuova elaborazione dell'analisi di rischio che tenga conto dello scenario venutosi a determinare a seguito dell'intervento e di tutti i percorsi di esposizione attivi e/o attivabili per i fruitori dell'area. Le attività di caratterizzazione funzionali alla elaborazione della nuova analisi di rischio, ove necessarie, dovranno essere condotte in contraddittorio con ARPA Veneto ed esaminate secondo la procedura delineata all'interno dello stesso protocollo attuativo per la valutazione ed autorizzazione all'esecuzione dei piani di caratterizzazione;
 - e. non devono esservi modificazioni peggiorative dello stato di qualità dei suoli;
 3. è necessario che siano messi in atto tutti gli accorgimenti per mantenere separati materiali di natura e/o pericolosità diversa accumulati in strati visibilmente distinti;
 4. nei poligoni in cui sono asportate le celle 25 m x 25 m è necessario prelevare separatamente i campioni di fondo scavo e di parete. È, inoltre, necessario approfondire gli scavi se gli obiettivi non vengono raggiunti ed effettuare ulteriori punti di verifica nel poligono, essendo lo stesso omogeneo per assunzione di progetto;
 5. è necessario che l'Azienda trasmetta al Comune di Venezia un estratto mappa catastale aggiornato e l'elenco dei mappali relativi al sito aziendale, individuando fra questi quelli interessati dai poligoni oggetto di bonifica del suolo;

6. in relazione ai valori CSC per i parametri Arsenico, Boro, Ferro, Manganese, Solfati e Ione Ammonio, si rimanda alla valutazione di ARPA Veneto per l'eventuale attribuibilità dei valori riscontrati al fondo naturale;
 7. è necessario che sia verificata l'efficacia dell'intervento proposto dall'Azienda in merito alle acque di falda anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio idrostatico della prima falda, considerando le interazioni o meno di quest'ultima con la falda superficiale, in relazione alla continuità del caranto nell'area di interesse. In alternativa, bisognerà prevedere sistemi di controllo dell'equilibrio idrostatico, coerentemente con quanto previsto nell'atto transattivo, anche della prima falda;
 8. con riferimento alle sostanze volatili, presenti nelle acque di falda, è necessario attivare idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza, qualora, sulla base di misure di soil gas, condotte di concerto con l'ARPA Veneto nell'area oggetto di intervento, e sulla base di valutazioni sulla reale esposizione dei bersagli (lavoratori e/o residenti), eseguite di concerto con l'Autorità sanitaria (ASL), siano evidenziati rischi per la salute derivanti dal pericolo di volatilizzazione da falda;
 9. in caso di scarico in acque superficiali delle acque di aggotamento, queste devono essere soggette a specifica autorizzazione dell'Ente competente e devono rispettare i limiti di cui al Decreto Ministeriale del 30 luglio 1999.
2. Resta salvo l'obbligo di Alcoa Trasformazioni srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 17 giugno 2013.
 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
 5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Alcoa Trasformazioni srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie

valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Alcoa Trasformazioni srl un'apposita variante al Progetto, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di Alcoa Trasformazioni srl a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 14.362.000,00 (quattordici milioni e trecentosessantaduemila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

